



OGGETTO: L.R. 22 agosto 1990, n. 40 - Art. 19 - Determinazione criteri e modalità per l'attribuzione alle Compagnie barracellari dei premi di cui all'alt. 29 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25 - Modifica deliberazione n. 40/56 del 12 novembre 1991. -

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che, ai sensi dell'alt. 19 della L.R. 22 agosto 1990, n. 40, bisogna procedere alla determinazione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione alle Compagnie barracellari dei premi previsti dall'alt. 29 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25.

Propone quindi:

- 1) di individuare il numero dei barracelli che hanno effettivamente operato in quello indicato nel rapporto informativo o nella dichiarazione del Sindaco;
- 2) di individuare il totale delle ore di servizio sulla base dei dati riportati nello schema compilato dal Comune;
- 3) di ripartire i premi fra le Compagnie barracellari che hanno operato proficuamente per almeno tre mesi nel corso dell'anno cui si riferisce il premio;
- 4) di ridurre inoltre del 10 per cento l'importo del premio virtuale rapportato a mese, per ogni mese di attività svolta senza nomina, nel corso dell'anno per quelle Compagnie che hanno operato, pur in carenza del provvedimento formale di costituzione;
- 5) di trasformare i giudizi sintetici espressi nei rapporti informativi dall'autorità comunale, forestale e di pubblica sicurezza in punti secondo la seguente tabella:

<u>Giudizio</u>	<u>Punteggio</u>
Eccezionale	10
Ottimo	9
Distinto	8
Buono	7
Sufficiente	6
Non pervenuto	5
Insufficiente	3.

- 6) di attribuire a ciascuna Compagnia il punteggio complessivo risultante dalla somma dei giudizi espressi dalle Autorità di cui al punto 5;
- 7) di stabilire inoltre, che, ai fini della valutazione delle particolari situazioni locali, le Compagnie vengono divise in due categorie, a seconda che il Comune in cui operano risulti inserito nell'elenco dei Comuni montani sulla base dei dati pubblicati dall'UNCSEM;
- 8) di stabilire una quota minima per ora di servizio da determinare in base allo stanziamento annuale. Detta quota minima viene incrementata del 30 per cento per le Compagnie ricomprese nella Categoria A. La quota così determinata per ciascuna categoria viene moltiplicata per il punteggio complessivo di cui al punto 6 e per il totale delle ore di servizio di cui al punto 2. Qualora il punteggio di cui al punto 6 risultasse inferiore a 16 l'attività della compagnia verrà valutata insufficiente e non verrà attribuito alcun premio.
- 9) di fissare un tetto massimo di Lire 230.000.000 per Compagnia e di Lire 3.000.000 per componente;

La Giunta Regionale

Udita la relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Delibera

di approvare i criteri e le modalità di attribuzione alle Compagnie barracellari dei premi di cui airrt. 29 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25.

Ai sensi delTarl 19 della L.R. 22 agosto 1990, n. 40 la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COORDINATORE GENERALE: F.to SECHI

IL PRESIDENTE: F.to Palomba